

Notizie Lavoro Flash

Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza

Protocollo n. 913.11/2024 EM/ac

Roma, 24 settembre 2024

Numero 51/2024

Sommario

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti - Patente a punti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro 18 settembre 2024, n. 132, che istituisce il “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.

Nella giornata del 23 settembre 2024 l'INL ha pubblicato la circolare n° 4 con le prime indicazioni, a seguito dell'acquisizione del parere dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

La patente a crediti entrerà in vigore il 1° ottobre 2024, e nasce dall'art. 29, co. 19, del d.l. 2 marzo 2024, n. 19, l. 29 aprile 2024 n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (decreto PNRR).

Destinatari

Il co. 19, rubricato “Il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti: la patente a punti”, ha modificato l'art. 27 del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), istituendo il nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. A partire dal 1° ottobre 2024, infatti, saranno tenuti al possesso della c.d. patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operino nei cantieri temporanei o mobili definiti all'art. 89, comma 1, lett. a) del Testo Unico, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Trattasi di qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile, così definiti: *«I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.»*

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Possiamo quindi presumibilmente considerare applicabile tale disciplina anche alle imprese che non necessariamente applicano i ccnl del settore edile, ma che operano nei cantieri (terziario, metalmeccanica, etc.).

La patente è rilasciata al legale rappresentante e al lavoratore autonomo in formato digitale dal portale dell'INL (si accede con SPID o CIE).

Requisiti

La patente sarà rilasciata in formato digitale dall'INL subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti, attestabili mediante autocertificazione:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal T.U.;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Punti, revoca e sospensione

La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti (incrementabili fino a 100), essendone sufficienti almeno quindici per l'esecuzione delle attività. Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

I crediti possono essere incrementati:

- in ragione della storicità dell'azienda;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio,
- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- in relazione ad attività, investimenti o formazione (reputazionali, possesso di qualifiche e certificazioni specifiche, etc.).

Tale punteggio subisce decurtazioni in base alle risultanze dei provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzioni) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, in base a una tabella di valori. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Se nei cantieri in argomento si verificano infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'INL può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi (provvedimento impugnabile con ricorso).

La sospensione può durare fino a 12 mesi.

In caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio, la patente è revocata. Decorsi

dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

In mancanza della patente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi. La stessa sanzione si applica anche a chi opera con patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Ricorso

L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

Contro il provvedimento di sospensione si può presentare ricorso ex art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento all'ufficio dell'Ispettorato che ha adottato il provvedimento, che ha un termine di trenta giorni – a pena di inefficacia – per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.

Una volta cessata, per qualunque ragione, l'efficacia del provvedimento sospensivo, l'Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il “ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione”.

Recupero dei crediti decurtati

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.

Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL, tenuto conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.